

UN 'VECCHIO' NOI ED UN 'NUOVO' LORO. *L'INTRODUZIONE
ENCICLOPEDICA ALLO STUDIO DEL DIRITTO DI G.D. ROMAGNOSI*

Sara Parini Vincenti
Università degli Studi di Milano
Sara.Parini@unimi.it

Abstract: L'apporto di Gian Domenico Romagnosi al riassetto degli studi giuridici - un percorso piuttosto lungo che lo accompagna per tutto l'arco della sua parabola scientifica e che si snoda attraverso programmi e disegni dal *Piano di istruzione legale* al *Regolamento per gli studi Pratici Legali* con la creazione di tre Scuole di Specializzazione post laurea - si conclude con la redazione di un manuale di *Introduzione enciclopedica allo studio del diritto* cui è dedicato il presente contributo. Lo scritto, rimasto incompiuto ed inedito, non rappresenta solo uno schema provvisorio per le lezioni rimasto incompiuto. Ma proprio per essere stato maturato in un clima assai diverso rispetto ai lavori precedenti - ormai alla fine della vita del Maestro - testimonia un momento significativamente critico dell'insegnamento del diritto in genere e del percorso educativo romagnosiano in specie.

Parole chiave: Romagnosi, *Introduzione enciclopedica allo studio del diritto*, Piano per le scuole legali, scuole di diritto, facoltà legale, università

Sommario: 1. Nuovi corsi e nuovi scopi per gli studi giuridici. – 2. *L'Introduzione enciclopedica allo studio del diritto*. – 3. Pura didattica o scienza etica?

1. *Nuovi corsi e nuovi scopi per gli studi giuridici.*

Anni fa, nell'ambito delle iniziative promosse dalla *Commissione per la Storia dell'avvocatura*, mi sono occupata dell'apporto di Gian Domenico Romagnosi al riassetto degli studi giuridici¹. Un percorso che si snoda attraverso programmi e disegni – mi riferisco al *Piano di istruzione legale* e al *Progetto di Regolamento degli Studi legali* – e che, sotto il profilo normativo, si traduce nel *Regolamento per gli studi Pratici Legali* con la creazione di tre Scuole di Specializzazione².

Per completare l'analisi della parabola pedagogica senza ritornare su sentieri già tracciati, penso possa non essere privo di interesse considerare il suo contributo più tardo: l'inedito manuale di *Introduzione enciclopedica allo studio del diritto*³, scritto quando al Nostro, abilmente scampato a un

¹ Cfr. S. Parini Vincenti, *Ad auxilium vocatus, Studi sul «praticantato» da Napoleone alla Legge professionale del 1874: l'esperienza normativa, e Studi sul «praticantato» in età moderna. Romagnosi e la Scuola di eloquenza pratica legale (1808-1817)*, entrambi in *Avvocati e avvocatura nell'Italia dell'Ottocento*, Bologna 2009, pp. 29-125 e pp. 127-199, spec. ntt. 24, 34, 39, e *Appendice documentaria*.

² Si tratta di un impegno intenso che Romagnosi, già professore a Parma e a Pavia, dedica alla creazione di un itinerario pedagogico per gli aspiranti alla carriera forense dapprima con l'elaborazione di un *Progetto di Regolamento degli studi politico-legali*, (in 198 artt.), redatto nel 1807, ma pubblicato con datazione erronea (1803), insieme ai *Principi fondamentali di diritto amministrativo, aggiuntovi il Saggio filosofico sull'istruzione pubblica legale*, mai entrato in vigore (*Opere di G. D. Romagnosi*, Milano, 1846, A. de Giorgi (ed.), vol. VII, parte II, pp. 1189-1229 (d'ora in poi EDG) e., successivamente con un *Rapporto sul regolamento per gli studi pratici legali* alla base al *Decreto riguardante il piano di istruzione generale* emanato il 15 novembre 1808 (per l'originale Archivio di Stato di Milano (d'ora in poi ASMi), Fondo *Studi*, p. m. cart. 684) e al *Decreto ministeriale* del 15 aprile del 1809 istitutivi delle tre Scuole Speciali post-universitarie di Alta Legislazione Civile e Criminale nei rapporti con l'amministrazione pubblica (affidata a Romagnosi), di Diritto Pubblico e Commerciale (diretta dal Prof. Franco Salfi), e di Eloquenza Pratica Legale (assegnata ad Angelo Anelli).

³ 'Una prima sommaria notizia' – sono parole dello stesso autore – dell'inedito manuale viene da Fabio Luzzatto (*Introduzione enciclopedica allo studio del diritto nel di G. D. Romagnosi*, in «*Rivista di diritto privato*», 5 (1935), nn. 3-4, pp. 189-216 e Id., *Intorno ad un'opera inedita di Romagnosi* in «*Rivista internazionale di filosofia politica e sociale* 'Il Romagnosi'», 1 (1935), pp. 433-436) che, in un breve scritto, ha sottolineato l'«incoercibile resistenza dei principi e l'impossibilità di cedere e concedere quando si tratta di qualche verità sia pur ostica e difficile al regime» del maestro salsese. Luzzatto evidenzia, infatti, il

processo per *alto tradimento*, non sarebbe rimasto altro che l'insegnamento privato. E pure per breve tempo⁴.

Si tratta di un lavoro che nasce in un clima assai diverso da quello del *Saggio filosofico sull'istruzione pubblica legale*⁵: quando, dopo il 1817, l'esperienza delle scuole di specializzazione – prima scoraggiata e poi definitivamente congelata dagli austriaci – era stata ormai abbandonata⁶. Ma che, tuttavia, per le finalità illustrative e per l'anelito a compendiare il sapere, incarna gli scopi sottesi a quello *Studio preparatorio alla Facoltà Politico Legale* che, già dieci anni prima, Romagnosi aveva definito indi-

carattere marginale del lavoro che forse nulla aggiunge alla gloria del maestro già alta per molte altre e più diffuse opere, ciononostante ne auspica lo studio, per saggiarne la robustezza morale e la linearità del percorso ideologico in un momento cruciale della sua vita.

⁴ Come noto, il 26 maggio 1821 gli agenti della polizia austriaca arrestarono Romagnosi mentre teneva lezione, fra gli altri, a Carlo Cattaneo. Il capo di imputazione era *delitto di omessa denuncia di cospirazione*. Cominciava così un calvario che lo avrebbe condotto, dopo un terribile semestre nel carcere di San Michele, e nonostante l'assoluzione giudiziale, all'inibizione definitiva all'insegnamento sia pubblico che privato perché ritenuto «soggetto professante principi contrari all'educazione della gioventù» (F. Luzzatto, *Gian Domenico Romagnosi. Il processo del 1821*, estratto da «*Scuola Positiva. Rivista di diritto e procedura penale*», n. s., 15 (1935), fasc. 7-8).

⁵ Siamo lontani dalla figura del 'giurista eloquente' descritto Romagnosi nell'*aureo Saggio* e tanto lodato Girolamo Poggi (F. Colao, *Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione*, Bologna 2006, p.79, ma già anche L. Mannori, *Uno Stato per Romagnosi*, II, *La scoperta del Diritto Amministrativo*, Milano 1987, p.18, nt. 29).

⁶ Un fitto carteggio dal novembre del 1814 al dicembre del 1816 impegna Romagnosi a relazionare puntigliosamente il direttore generale della Pubblica Istruzione, Giuseppe Scopoli, sullo stato delle *Scuole Speciali* e sull'operato dei suoi professori. In questo modo apprendiamo che le lezioni sono già dalla fine del '14 trasferite in Brera a cagione del precario stato di salute dello stesso Romagnosi (fasc. 13340/5450 *Del professore Romagnosi per la traslocazione in Brera del locale delle Scuole Speciali*: Romagnosi a Scopoli, 15 dicembre 1814); che la *Scuola di Diritto Pubblico e Commerciale* non è più attiva sin dall'arrivo degli austriaci (Romagnosi a Scopoli, 9 febbraio 1815); che i programmi per l'anno 1816 sono rivolti alla spiegazione del solo *Regio Diritto* nella *Scuola di Alta legislazione* e della *civile procedura austriaca* per quella di *Eloquenza* (Romagnosi a Scopoli, 15 settembre 1816). Il consuntivo per il '16 ed il preventivo per il '17, richiesti a Romagnosi col dispaccio n. 3012, attestano poi un generale stato di dismissione: «nulla resta a fare [...] perché tutto riducesi al salario del custode» (Romagnosi a Scopoli, 26 ottobre 1816). Tutto in ASMi, Fondo *Studi*, p. m., cart. 181.

spensabile nel suo piano di riordino dei corsi di diritto⁷. E' ciò proprio perché *l'Introduzione*, per sua natura, risponde ad una 'funzione isagogica': illustrare «l'insieme delle leggi intellettuali e dei principi naturali del giusto», abbracciare l'intero scibile giuridico per diffondere le posizioni epistemologiche a cui l'anziano Professore affida il consuntivo dei suoi aneliti educativi nel mutato clima istituzionale della Restaurazione⁸.

Come noto, all'indomani del Congresso di Vienna la formazione della burocrazia costituisce la priorità per una scienza di governo che mira all'educazione amministrativa dei funzionari⁹: all'esercizio dei compiti, al rispetto dell'ordine e della regolarità dei protocolli.

Tagliati i ponti con la politica napoleonica, che aveva aperto gli atenei alle ragioni della pratica¹⁰ e a una più ampia collettività¹¹, il governo au-

⁷ Sul *Progetto di Regolamento degli studi politico-legali* si vedano: G.D. Romagnosi. *Lettere edite e inedite*, raccolte e annotate a cura di S. Fermi, con prefazione di A. Solmi, Milano, 1935, n. 76, pp. 116-117; F. Gentile, *Il progetto di Regolamento degli Studi Politico-Legali di G.D. Romagnosi*, in *L'Educazione Giuridica*, II, *Profili storici*, Perugia, 1979, pp. 430-453; Mannori, *Uno Stato per Romagnosi*, II, [nt. 5], pp. 17-19 e, più di recente, M. G. di Renzo Villata, *Giandomenico Romagnosi e la pratica del diritto: riflessioni sparse in occasione del Convegno di studio: Sapere accademico e pratica legale tra Antico Regime ed unificazione nazionale (XVIII-XX secolo)*, (Genova: 7-8 novembre 2008), V. Piergiovanni (ed.), Genova 2009, pp. 289-351. L'edizione a stampa si legge in EDG [nt.1] vol. VII, parte II, pp. 1189-1229 cui da ora in poi in si farà riferimento. Ma una versione si può anche trovare nella raccolta Piatti (*Opere del professore G.D. Romagnosi*, IV, Firenze 1832, pp. 267-318). Per tutti i passaggi, delle motivazioni e delle revisioni della riforma degli studi Politico-legali cfr., invece, ASMi, Fondo *Studi*, p.m. cart. 684.

⁸ *Progetto di Regolamento*, Titolo I, art. 2, p. 1191 [nt. 2]. Ma anche nell'*Introduzione* leggiamo: «Io vi porterò in mezzo al mondo ad appendere gli elementi veri, pieni ed animati della dottrina», fg. 16.

⁹ M. Meriggi, *Aspetti dell'impiego di concetto in Lombardia (1816-1848)*; C. Mozzarelli, *Il modello del pubblico funzionario nella Lombardia austriaca*, entrambi in *L'educazione giuridica*, IV, *Il pubblico funzionario: modelli storico comparativi*, II, Perugia 1981, pp. 331-361 e pp. 439-459; M. G. di Renzo Villata, *La formazione del giurista in Italia e l'influenza culturale europea tra Sette e Ottocento. Il caso della Lombardia*, in *Formare il Giurista esperienze nell'area lombarda tra Sette e Ottocento*, Milano 2004, pp. 1-105; M. R. Di Simone, *Percorsi del diritto tra Austria e Italia, secoli 17-20*, Milano 2006, pp. 71-98; F. Rossi, *Il cattivo funzionario. Fra responsabilità penale, amministrativa e disciplinare del Regno Lombardo-Veneto*, Milano 2013.

¹⁰ Sempre utili: M. Sarfatti Larson, *The rise of professionalism: a sociological analysis*,

striaco si occupa della pubblica istruzione – riorganizzandone gli studi¹² – per dar vita a una società piegata al dovere¹³. Insomma, nel passaggio da un regime all'altro la sfida consiste nella sistemazione del sapere e nel fare dei corsi giuridici non solo il terreno per l'affermazione di talenti individuali, ma anche le fondamenta di un solido edificio statale abitato da *Beamten* capaci e fedeli alla causa.

Gli strumenti non mancavano, soprattutto se si guardava al di fuori della Francia. Qui, infatti, un corso preliminare si attiverà a Parigi solamente nel 1840 «sous le titre plus convenable d'*Introduction générale à l'étude du Droit*»¹⁴.

Berkeley, 1977; W. Tousijn, *Tra Stato e mercato: le libere professioni in Italia in una prospettiva storico evolutiva*, in *Le libere professioni in Italia*, Bologna, 1987, W. Tousijn (ed.), pp. 13-44; A. Ferraresi, *Formazione professionale civile e militare tra Repubblica e Regno d'Italia. Il caso di Pavia*, in *La formazione del primo Stato italiano e Milano capitale 1802-1814* Convegno internazionale (Milano: 13-16 novembre 2002), Milano 2006, pp. 733-832, spec. pp. 795-796 e, da ultimo, S.Parini Vincenti, *Ad auxilium vocatus*. [nt.1], pp. 62-74.

¹¹ L. Mannori, *I ruoli dell'intellettuale nell'Italia napoleonica*, in *Istituzioni e cultura in età napoleonica*, E. Brambilla, C. Capra, A. Scotti (ed.), Milano 2008, pp. 159-183, spec. pp. 160-162.

¹² Una prima e subitanea trasformazione dell'ordinamento degli studi dopo la parabola napoleonica si ebbe nel 1816 (*Sovrana Risoluzione 7 dicembre 1816*, in ASMI, *Studi* p.m. cart. 942). Le istruzioni emanate nel '17 per l'a.a. entrante determinarono l'assunzione di un nuovo ordinamento, identico a quello già in vigore nelle altre università dell'Impero (*Istruzioni per l'attuazione degli studi dell'I. R. Università di Pavia, pel giorno 15 ottobre 1817, giusta le nuove prescrizioni di S.M.I.R.A.*); il *Regolamento generale* arrivò invece solo l'8 aprile del 1825 e nel '30 si concluse l'iter di riordino (per i testi, cfr. *Statuti e ordinamenti dell'Università di Pavia dal 1361 al 1859*, Pavia 1925, pp. 325-330 e pp. 331-348; per un commento sulle precedenti stagioni di riforme, invece, in M. G. di Renzo Villata, *Tra Vienna, Milano e Pavia: un piano per un'università «dall'antico lustro assai decaduta» (1753-1773)*, in *Gli statuti universitari: tradizione dei testi e valenze politiche. Dall'originarietà degli Studi Generali all'autonomia delle Università (sec.XII-XXI)*, Messina, 14-17 aprile 2004, Bologna, 2007, pp. 507-546).

¹³ Fiorenze è la manualistica precettiva offerta dagli Stati della Restaurazione ai propri cittadini e volta ad illustrarne, in uno stile spesso elementare, i doveri verso la società e lo Stato: *Doveri dei sudditi verso il loro monarca*, Milano, I.R. stamperia, 1825, in Asmi, *Presidenza di governo*, cart. 93, fasc. 17- *geheim*, già citato in Rossi, *Il cattivo funzionario* [nt. 9], p. 54; R. Angeli, *I doveri de' cittadini verso la patria e degli impegnati municipali etc... ad istruzione ed uso dei medesimi impegnati*, Roma 1824.

¹⁴ Più specificatamente, dopo che il Ministro de Salvandy già dal '38 ne aveva caldeggiata

Ma nei territori tedeschi una via era stata tracciata già da tempo. Sul piano dottrinale basti pensare al *Neuer Versuch einer Juristischen Encyclopädie und Methodologie* di Johan Stephan Pütter che, per la prima volta nel 1757¹⁵, aveva coniato una specifica nomenclatura per un corso prope-

l'istituzione, la Circolare 808 del 29 giugno 1840 (Moniteur 30 juin 1840), stabiliva la creazione d'una *chiare d'Encyclopédie à la Faculté de Droit de Paris* affidata a De Barsac «pour objet de donner à l'étudiant qui débute une notion précise générale et élémentaire de la jurisprudence». Il corso introduttivo francese per l'*Ecole du Droit*, pur mutuato dall'esperienza tedesca, era però cosa diversa da quello di *Encyclopädie der Rechtswissenschaft*: «La chaire récemment créée à Paris est une chaire d'encyclopédie et non de méthodologie [...] en Allemagne le professeur est complètement libre dans son allure didactique mais il ne peut être question de méthodologie en France où les matières à enseigner et l'ordre sont réglés par des lois» (P.L.A. Eschbach, *De l'utilité d'un cours d'encyclopédie du droit*, in *Revue de la législation et de jurisprudence*, XVI, juillet-décembre, (1842), pp. 257-263, spec. p. 260, n. 1. ma si veda, dello stesso autore anche il *Cours d'introduction générale à l'étude du droit, ou, Manuel d'encyclopédie juridique*, Paris, 1846², da cui la prima citazione (*Avant-propos*, V) e la trascrizione integrale della circolare ministeriale apparsa sul Moniteur). Per un quadro degli orientamenti sullo studio del diritto in Francia redatto in piena esegesi, cfr. E. Lermnier, *Introduction général à l'Histoire du droit*, Bruxelles 1830, spec. *Préface* pp. XIV-XVI.

¹⁵ Il riferimento corre all'*Entwurf einer juristischen Encyclopädie nebst etlichen Zugaben von der Politik, von Land- und Stadtgesetzen, von brauchbaren juristischen Büchern*, pubblicata a Göttingen nel 1757 e riedita con il titolo *Neuer Versuch einer Juristischen Encyclopädie und Methodologie*, nel 1767 (ma Hámza – *infra* – lo colloca nel '69, p. 150, nt. 50) sempre nella medesima città con cui Pütter (1725-1807) riprende tematiche già espresse nella sua prolusione per l'anno 1748 (*Programma de necessaria in academiis tractanda rei iudicariae imperiae scienciae*, Gottingen 1748, su cui. W. Ebel, *Der Göttinger Professor Johann Stephan Pütter aus Iserlohn*, Göttingen 1975, p. 62). Le due edizioni introducono le novità della materia: nella prima, all'esposizione dei concetti generali segue la corretta disposizione e trattazione delle singole discipline di cui, nella seconda versione, (qui richiamata), sono illustrati anche gli scopi. In tema: H. Monhaupt, *Recht, Natur Geschichte als Argument, Quelle und Autorität in deutschen Rechtszyklopädien des 18. und frühen 19. Jahrhunderts*, in *Recht zwischen Natur und Geschichte*, Symposion: 24-26 Nov. 1994, Frankfurt am Main 1997, pp. 73-102, spec. pp. 80-85; G. Valera, *Dalla scienza generale alla enciclopedia: l'enciclopedia giuridica tedesca nella seconda metà del Settecento*, in *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana*, A. Mazzacane, P. Schiera (ed.), Bologna 1990, p. 68, nt. 4 e pp. 70-71; G. Hámza, *Comparative law and antiquity within the framework of legal humanism and natural law in Fundamina: A Journal of Legal History*, XVI (2010), pp. 142-152, spec. pp. 149-151.

deutico, di carattere enciclopedico, da introdurre nelle accademie per la comprensione della legge positiva («als instrument zum verstandnis des positiven rechts»)¹⁶, rimediando così alle lacune dell'insegnamento sino ad allora impartito.

Un percorso introduttivo, ovvero una «εγκύκλιος παιδεία»¹⁷, che, di lì a poco, attraverso una cospicua serie di compendi¹⁸ – a dire il vero piuttosto diversi fra loro in questa prima stagione, ma il cui ruolo era sempre significativamente ostentato nel titolo¹⁹ –, avrebbe travalicato i confini della scienza giuridica tedesca, per spaziare dai Paesi Bassi alla Russia²⁰ sino

¹⁶ Pütter, *Neuer Versuch einer Juristischen Encyclopädie*, p.70, § 122. Cfr. Monhaupt, *Recht, Natur Geschichte als Argument*, [nt. 15], p. 82.

¹⁷ La definizione arriva direttamente da Quintiliano (*Institutiones oratoriae libri XII*, Milano 1997, lib. I, Cap. X, p. 118). Per qualche esempio di utilizzo nella manualistica, invece, si vedano: Eschbach, *Manuel d'encyclopédie juridique*, Avant-propos, II, nt.7 e *De l'utilité d'un cours d'encyclopédie du droit* [nt.14], 258, nt.7; ma anche Den Tex, *Encyclopaediae Jurisprudantiae*, § 7., pp. 8-9 e Stöckhardt, *Juristische Propaedeutik oder Vorschule der Rechtswissenschaft*, Einleitung pp. 2-3, nt. 1, per i quali si veda *infra*, nt.19.

¹⁸ Da Pütter in poi lo svolgimento del dibattito enciclopedico in terra tedesca appare rappresentato con efficacia sempre crescente attraverso una serie di manuali. Solo per qualche esempio ricordiamo: A. F. Schott, *Entwurf einer juristischen Encyclopädie und Methodologie, zum Gebrauch akademischer Vorlesungen*, Leipzig 1772 (ancora Monhaupt, *Recht, Natur Geschichte als Argument*, pp. 85-90 e Hámza, *Comparative law and antiquity*, pp. 151-152, cfr. per entrambi [nt. 15]); J.F. Gildemeister, *Juristische Encyclopädie und Methodologie*, Duisburg 1783 (J. Schröder, *Wissenschaftstheorie und Lehre der "praktischen Jurisprudenz" auf deutschen Universitäten an der Wende zum. 19 Jahrhundert*, Frankfurt am Main 1979, pp. XX, 51-52, 112-113; Monhaupt, *Recht, Natur Geschichte als Argument*, p.91); K.Sal. Zachariae, *Grundlinien einer wissenschaftlichen juristischen Encyclopädie*, Leipzig 1795 (G. Valera, *Profili giuridici della felicità*, in C. Vetter (ed.) *La felicità è un'idea nuova in Europa. Contributo al lessico della rivoluzione francese*, I, Trieste 2005, pp. 80-100), per arrivare alla *Juristische Encyclopädie, auch zum Gebrauche bei akademischen Vorlesungen* di N. N. Falck, Kiel 1825² (ancora Monhaupt, *Recht, Natur Geschichte als Argument*, p. 101) e al libello *brevis sed ingeniosus* secondo Den Tex (*supra*, §14, p. 18) di G.F. Puchta, *Encyclopädie als Einleitung zu Institutionen-Vorlesungen*, Leipzig und Berlin 1825 (su cui W. Hastie, *Outlines of the science of jurisprudence. An introduction to the systematic study of law*, Edimburgh 1887, pp. 12-132).

¹⁹ «in cui il concetto di enciclopedia giocava un ruolo impegnativo e nei quali il *Begriff der Rechtswissenschaft*, talora indicato nel titolo, veniva posto in primo piano» (G. Valera in *Dalla scienza generale alla enciclopedia* [nt. 15], pp 67-118).

²⁰ A fare dell'enciclopedia una scienza europea, sulla scia della *Nova Methodus* di Leibniz,

a trovare, all'inizio del secolo successivo, riscontro nei piani di studio delle università di Vienna e Berlino.

Nel Brandeburgo, infatti, dal *Sommersemester* del 1811 troviamo impegnato con il corso enciclopedico August Boeckh, professore ad Heidelberg e autore di una *Encyklopädie und Methodenlehre der philologischen Wissenschaften*²¹; mentre nella capitale austriaca già dal 1810 si diffonde l'*Encyclopaedische-methodische Einleitung in der juristisch-politisch Studium* di Albert von Hess²².

ritenuta unanimemente il punto di partenza per «le projets d'ouvrages synthétiques indispensables à le science du Droit», sono: in Belgio l'*Encyclopédie du droit* (Bruxelles 1843²) di A. Roussel (1809-1875); in Olanda l'*Encyclopaediae Jurisprudentiae* (Amstelodami 1839) di C. Anne den Tex (1795-1854), unica fra queste in latino, e, in Russia, la *Juristische Propaedeutik oder Vorschule der Rechtswissenschaft, zunächst für die Kaiserliche Rechtsschule zu St. Petersburg* (Leipzig 1843²) di H. R. Stöckhardt (1802-1848) che traccia un quadro comparativo delle precedenti opere. Sulla peculiarità della situazione russa cfr., inoltre, M. Silnizki, *Geschichte des gelehrten Rechts in Russland: jurisprudentija an den Universitäten des Russischen Reiches 1700-1835*, Frankfurt am Main 1997.

²¹ Augustus Boeckh (1765-1867), formatosi ad Halle con Wolff, terrà ininterrottamente corsi dal 1809 al 1865 (26, per l'esattezza). Le sue preziosissime lezioni 'enciclopediche', più che altro tendenti ad affermare una concezione filosofica della storia che superi la 'mimesi' degli eventi per affermare l'imprescindibile contributo scientifico degli studi storici e la loro utilità in molteplici contesti culturali, non ultimo, il diritto, saranno tuttavia date alle stampe solo postume dall'allievo E. Bratuscheck nel 1877 a Lipsia con il titolo *Encyklopädie und Methodenlehre der philologischen Wissenschaften*. Una seconda edizione R. Klusmann (ed.) verrà poi ripubblicata, per gli stessi tipi nel 1866, mentre una parziale traduzione è stata di recente realizzata con *La filologia come scienza storica: enciclopedia e metodologia delle scienze filologiche*, A. Garzya (ed.), Napoli 1987. Cfr., per una sintesi, V. Lau, *Erzählen und Verstehen: historische Perspektiven der Hermeneutik*, Würzburg 1999, § 4.2.2., pp. 395-399 e S. Caianiello, *Scienza e tempo alle origini dello storicismo tedesco*, Napoli 2005, pp. 238 e ss

²² Dell'arrivo in Italia del fortunato manuale di *Introduzione enciclopedico-metodologica allo studio politico-legale* di A. de Hess (tradotto a cura di G. Brambilla, Pavia 1820), è data notizia dalla *Biblioteca italiana o sia Giornale di letteratura, scienza ed arti*, XXI (1821), gennaio-marzo, p. 68, nt. 3. Il testo, destinato alle Università e licei degli Stati ereditari tedeschi della monarchia austriaca, è infatti dotato di un certo rilievo per la materia che ci occupa: conformandosi alle direttive dello Zeiller del 1808 e al piano imperiale del 1810, riproduce il programma del corso tenuto dal Sig. Egger, Consigliere di Governo e professore a Vienna nelle sue pubbliche lezioni. Cfr. S. Parini Vincenti, *L'educazione del giurista: l'abbandono di un'arte per la conquista di una scienza, ovvero L'Introduzione enciclopedica*

Sulla falsariga si procede anche nelle I.R. Università del Lombardo-Veneto, ove è previsto un corso istituzionale che *l'Istruzione pel giorno 15 ottobre 1817*²³ chiama, non a caso, *Introduzione enciclopedica*. Una scelta indicativa, quella del genere letterario²⁴, perché il suo schema ordinario non solo contribuiva a definire lo statuto scientifico della giurisprudenza, ma ne rimarcava anche l'autonomia rispetto ad altri rami del sapere attraverso la definizione dell'oggetto e dei principi generali²⁵.

All'appello non manca l'instancabile Romagnosi con un manuale inedito²⁶, preparato per gli allievi della sua scuola privata e databile fra il 1818 e il 1821²⁷. Ma vediamo il saggio più da vicino.

2. *L'Introduzione enciclopedica allo studio del diritto.*

Innanzitutto vi è da dire che si tratta di un'opera incompiuta. Del manoscritto, che si articola in poco più di sessanta di pagine non rivedute né corrette, esistono due diversi fascicoli, numerati 25 n. 6 e 25 n. 7 che stan-

alla Facoltà Politico Legale, in Formare il Giurista [nt. 9], pp. 365-401.

²³ L'esatta denominazione del corso a Pavia era *Introduzione generale allo studio politico legale, diritto naturale e pubblico, diritto criminale*, mentre i manuali in uso, di solito di mano degli stessi professori titolari della cattedra, dividevano *l'Introduzione enciclopedica allo studio politico-legale* dalle altre materie per le quali si ricorreva direttamente al testo di F. von Zeiller (*Das Natürliche Privatrecht* Vienna, 1808).

²⁴ S. Torre, *L'«introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche»: parabola di un insegnamento*, in A. Mazzacane, C. Vano, (ed.), *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, Napoli 1994, pp. 151-192; P. Beneduce, *L'ordine dell'esposizione. Introduzione alla giurisprudenza e regole dell'enciclopedismo in Italia nel secondo Ottocento*, pp. 126-132 e F. Treggiari, *Enciclopedia e 'ricerca positiva'*, entrambi in *Enciclopedia e sapere scientifico* [nt. 15], pp. 119-161 e pp. 163-203.

²⁵ P. Cappellini, *Systema iuris*, Milano 1984, I, pp. 176 ss.

²⁶ *Introduzione enciclopedica allo studio del diritto*, (d'ora in poi *Introduzione enciclopedica*), Biblioteca A. May di Bergamo, olim, Fondo Beolchi, Romagnosi, *Scritti varii*, Gabinetto A, Fila I, sopra 25, nn. 6-7, ora MMB 444, manoscritto donato alla biblioteca dalla famiglia Camozzi Vertova nel novembre del 1899, unitamente ad una serie di lezioni pavesi di diritto civile sempre del Romagnosi.

²⁷ Per il *dies a quo* soccorre la citazione della prima edizione italiana del *Das Natürliche Privatrecht* dello Zeiller (*Il diritto privato naturale*, Milano 1818), mentre per il *dies ad quem* si fa riferimento alla fine dell'attività pedagogica a seguito della condanna accessoria del '21 (F. Luzzatto, *Gian Domenico Romagnosi. Il processo del 1821* [nt. 4]).

no a testimoniare l'evidente stato di abbandono dei lavori.

Il primo pacco, il 6, contiene una stesura titolata del testo – probabilmente uno schema provvisorio per le lezioni –, redatto a tutta pagina che dal foglio 1 (titolo dell'opera) si chiude al foglio 32, ed include oltre ad una parte generale ed introduttiva, una sezione dedicata al *Diritto naturale privato* (in 8 fogli), una ai *Diritti classificativi*, (in 4 fogli) per poi lasciar spazio alle *Convenzioni* (in 6 fogli) e concludere con l'*Acquisto di beni per causa di morte*.

Il secondo, il 7, più simile a un canovaccio per un vero e proprio lavoro istituzionale, si presenta come *work in progress*: è scritto a mezza facciata – spesso solo fronte – reca a margine appunti, pentimenti di scrittura, aggiunte e digressioni. Ma la materia è più densa, il contenuto più corposo ed i titoli più ampi: così accade per *Le Convenzioni* e *l'Acquisto dei beni per causa di morte* (fogli 1-22), i *Contratti* (che dopo alcune pagine bianche ripartono dal foglio 33), i *Diritti e i doveri di famiglia* e il *Dominio reale* (foglio 80) con cui termina la trattazione.

Per quanto concerne il contenuto, date le circostanze della sua elaborazione, considerato l'approccio di tipo elementare, lo stile catechistico prescelto per lo svolgimento dell'opera – un serrato dialogo fra discepolo e maestro – ci si aspetterebbe una 'lezione' piuttosto modesta, poco incline a testimoniare un momento significativamente critico dell'insegnamento del diritto in genere e del percorso educativo romagnosiano in specie²⁸.

Al contrario, nel coacervo di saggi enciclopedici voluti dalla dirigenza austriaca per formare gli studenti della ristrutturata Facoltà Politico legale, *l'Introduzione* di Romagnosi si segnala per la rappresentazione di un programma ben preciso, che trascende la semplice indicazione del corretto approccio alla studio politico-legale: essa dimostra integra la volontà dell'anziano Maestro di riprendere le redini del dibattito metodologico formativo iniziato tanti anni prima sotto Napoleone.

Nonostante le difficoltà fisiche, politiche ed economiche dell'autore, il manuale – pur diffuso negli angusti limiti di una scuola privata – affianca al problema preminente e preliminare delle definizioni giuridiche, all'oggetto e alla definizione delle partizioni del diritto, la costruzione filosofica di un

²⁸ Così Luzzatto, *Introduzione enciclopedica allo studio del diritto nel di G. D. Romagnosi* [nt.3], pp. 190 e 216.

nuovo sistema giurisprudenziale, l'organizzazione dei singoli materiali che lo compongono, la loro riconduzione ai principi generali del diritto privato inconcepibile al fuori della società.

Il criterio di base delle organizzazioni enciclopediche settecentesche riconducibili al nesso fra diritto naturale e positivo, all'organizzazione dei rapporti giuridici all'interno della realtà statale, alle relazioni fra storia e filosofia è ripreso anche da Romagnosi senza però che questi citi alcuna delle opere a cui sinora si è fatto cenno, tranne il lavoro dello Zeiller, sul quale gli studenti avrebbero dovuto sostenere l'esame universitario.

Le pagine d'apertura, che scontano la necessità di ricomporre la scienza giuridica in una visione armonica ed unitaria, illustrano «che cosa contiene l'*Introduzione*»²⁹.

Ovvero:

l'esposizione di tutti i rami delle dottrine che possono servire a dirigere la cosa pubblica [...] i rami in cui si possono dividere queste dottrine [...] In quante branche scientifiche la dottrina razionale può a sua volta dividersi³⁰ [...].E, in conclusione, in quali arti³¹

Ma Romagnosi non si accontenta di offrire una veduta di insieme. Egli assegna al corso una funzione più ambiziosa: gettare le fondamenta della piattaforma etico-morale su cui formare tutti «i tecnici operanti nei vari settori dell'albero delle scienze giuridiche»³².

Sin da subito appare forte la caratterizzazione filosofica. E' proprio dall'impianto logico-deduttivo fornito alle giovani e digiune menti degli scolari che si deve prendere le mosse per attribuire un ruolo all'individuo nella comunità politica. Per tale motivo, lo scopo dell'apprendimento non può risolversi in un mero sforzo mnemonico, ma, all'opposto, deve consistere nell'assimilazione di pochi e grandi principi che assegnino il controllo

²⁹ *Introduzione enciclopedica alla Studio del Diritto*, fg. 7.

³⁰ «diritto delle genti, diritto pubblico interno e diritto civile», *Ibidem*.

³¹ Cioè «la politica» a sua volta ripartita in diplomazia, pubblica amministrazione interna, politica fiscale e diritto ecclesiastico.

³² Mannori, *L'itinerario di un moderato. Libertà e pubblica opinione nel pensiero romagnosiano*, [nt.7], p. 189, da cui la citazione.

«della giustizia alla scienza giuridica [...] e alla Politica quello dell'utilità [...]»³³. E, infatti,

Oggetto immediato delle funzioni dello stato sociale [...] è la conservazione ed il perfezionamento degli individui [...] ne segue che l'opera del Governo riducesi ad una grande EDUCAZIONE per promuovere l'INCIVILIMENTO³⁴.

D'altra parte, lo scopo del singolo si esalta nel ruolo ricoperto all'interno della società civile (*Diritto come facoltà utile*, foglio 11v): non più luogo di scontro tra differenziate soggettività, ma come comunità che progredisce in ragione dell'apporto di tutti i suoi membri.

Prendendo le distanze dall'immagine *sociale* (foglio 12) dello Zeiller, che disegnava una comunità di «persone bastanti a se stesse e indipendenti», Romagnosi esige invece «una mutua unione di individui» (foglio 12), una collettività formata di eguali in cui l'esercizio della libertà, se disgiunto da finalità pubbliche, è vano³⁵.

Gli uomini non devono disporre arbitrariamente della loro libertà; devono, al contrario, usarla per il pubblico bene, in altre parole per fini etici³⁶.

La società e lo stato sono infatti il luogo da cui trae affermazione l'individuo, che migliora la sua intelligenza solo attraverso la comunità, nella convinzione per cui l'uomo non si svilupperà mai nel breve corso della sua vita, ma in massa e nel corso dei secoli. Soltanto nella società, dunque, il cittadino si eleva e si soddisfa³⁷.

³³ *Introduzione enciclopedica alla Studio del Diritto*, fg. 7.

³⁴ G. D. Romagnosi, *Lettere a Giovanni Valeri sull'ordinamento della scienza della cosa pubblica, che servono da prolegomeni all'introduzione allo studio del diritto pubblico*, in EDG, III, p. I, *Oggetto proprio delle Genti e dei Governi tutti, Incivilimento*, pp. 3-54, spec. p. 45.

³⁵ L. Lacchè, *La nazione dei giuristi. Il canone eclettico, tra politica e cultura giuridica: spunti per una riflessione sull'esperienza italiana della Restaurazione*, in *Diritto, cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia*, F. Micolo, G. Baggio, E. Fregoso (ed.), Parma 2011, pp. 263-307, spec. p. 284.

³⁶ «L'esercizio di una forza utile e conforme all'ordine morale e di ragione» (G.D. Romagnosi, *Assunto primo della scienza del diritto naturale*, in EDG, III, parte I, pp. 553-686, spec. p. 604, XVII).

³⁷ L'incivilimento è processo diacronico che si sviluppa nel corso delle generazioni e solo

Svolte queste fondamentali premesse, le pagine centrali dell'*Introduzione* sono dedicate al *Diritto Naturale privato* cui Romagnosi assegna un triplice ruolo: «attributivo», «direttivo» e «tutelare»³⁸ in relazione ai bisogni effettivi degli individui³⁹.

Un *imperativo categorico* impone «che si assegni ai cittadini ciò che loro è dovuto per legge naturale»⁴⁰: ma i tempi sono cambiati, l'aggregato comunitario è divenuto più complesso e frange emergenti avanzano richieste per il riconoscimento di nuove prerogative. Sotto questo profilo, il potere sovrano ha allora il compito fondamentale di definire i diritti di tutti, se necessario modificando quelli individuali, di cui l'autore rifiuta comunque un catalogo astratto⁴¹.

Una minuta e ragionata analisi consente dunque a Romagnosi di trarre un arsenale di argomenti utili a riformulare il significato di *ius naturae*⁴² che, per il Nostro, diviene strumento per spiegare il valore di quello privato⁴³.

Per quanto, infatti, alcuni diritti – come quello alla libertà – siano sanciti per natura, l'atto di attribuzione avviene solo in base alla norma statale.

«Le leggi – concetto espresso ripetutamente, e non a caso – toccano direttamente i bisogni di ciascuno»: tutte le norme positive devono essere interpretate ed apprese alla luce dei postulati filosofici, della storia delle nazioni e delle discipline ausiliarie⁴⁴, che nella loro costante integrazione

nell'ambito della vita associata associata. Il richiamo all'*Introduzione allo studio del diritto pubblico universale* (in *EDG*, III, p. I, pp. 57-491) e' evidente.

³⁸ *Introduzione enciclopedica alla Studio del Diritto*, fgg. 7v e 8.

³⁹ Sul tema Romagnosi si era già ampiamente diffuso nel *Perfezionamento politico-morale delle civili società. Articolo I, Osservazioni sui rapporti necessari di ordine del perfezionamento morale e politico delle nazioni* in Id., *Introduzione allo studio del diritto pubblico universale* [nt.37], spec. §§ 427-429, pp. 475-480.

⁴⁰ *Introduzione enciclopedica alla Studio del Diritto*, fg., 8r.

⁴¹ Se è vero che «E' la legge ad attribuire come fondamentali certi diritti alle persone e di questi poi fonda le regole della loro direzione e tutela» (*Introduzione enciclopedica alla Studio del Diritto*, fg.8).

⁴² Ancora Romagnosi *Introduzione allo studio del diritto pubblico universale* [nt.37], pp. 473-474, §§ 425-426.

⁴³ G.D., Romagnosi, *Assunto primo della scienza del diritto naturale*, [nt.36], spec. XVI, *Della più vera e distinta nozione del Diritto naturale*, pp. 600-601.

⁴⁴ *Introduzione enciclopedica alla Studio del Diritto*, fg. 7r.

consentono al giureconsulto – giudice, avvocato o funzionario imperiale che sia – di coglierne ed esprimerne compiutamente la *ratio*.

Ecco spiegata l'importanza dell'*Introduzione allo studio del diritto*, una scienza di introduzione, dunque, ma anche una scienza finale, punto di partenza e di arrivo dell'itinerario circolare da percorrere nella formazione universitaria. E' infatti, uno *sittliche Staat* quello che si deve costruire: almeno sulla carta lo stesso Stato di diritto di cui Romagnosi ha da sempre tratteggiato i caratteri.

Dietro l'impalcatura dottrinale dell'opera si scorge dunque uno spessore morale che si identifica nella rivalutazione del servizio prestato alla collettività: dall'uomo in genere e dal giureconsulto in massima parte.

Un compito non facile, certo, che non si esaurisce nel meccanicistico adempimento di incombenzi formali, ma si traduce in qualunque attività giuridica 'l'uomo morale' compia, dall'esecuzione di uffici pubblici alla conclusione di convenzioni private⁴⁵.

In questa costruzione il fine del diritto positivo è l'adempimento di un obbligo etico che garantisca nell'utilità di tutti la pubblica felicità.

L'ordine necessario dei beni e dei mali è il gran libro dal quale si trae la notizia delle leggi naturali di ragione. [...]. Il complesso di queste leggi dice quali siano le azioni da praticarsi e quali da fuggirsi ed il perché [...]. In questo consiste appunto la morale⁴⁶.

3. *Pura didattica o scienza etica?*

Ma quale è dunque lo scopo del manuale? Esclusa ogni pretesa di separare l'uomo dalla comunità, con la 'sua' *enciclopedia giuridica* Romagnosi si prefigge di mostrare alla *cupida legum iuventus* non solo il diritto in vigore, ma anche la sua formazione nei secoli – e qui il richiamo alla storia è

⁴⁵ «Con politica intendo l'arte di muovere e dirigere le azioni e gli interessi dei popoli collegati [...] come il meccanico distingue la linea retta che egli vuol far percorrere ad un dato corpo dalla forza impulsiva e dal modo di dirigere questa forza. Così il filosofo distingue la scienza del diritto da quella della politica. La scienza del diritto rassomiglia alla perfezione della linea da percorrersi; quella della politica alla scienza dell'impulso da comunicargli» (*Introduzione enciclopedica alla Studio del Diritto*, fg. 7v).

⁴⁶ *Introduzione enciclopedica alla Studio del Diritto*, fg. 13r.

indispensabile –⁴⁷ per cogliere i veri bisogni nazionali e comprenderne la *ratio* immanente⁴⁸. Tale aspirazione trova del resto la sua più compiuta rappresentazione nel programma ideato dall'*Amministrazione centrale per le Facoltà legali*, in base al quale la disposizione di legge non appare arbitraria e affidata solo all'uso della memoria, ma si radica nella coscienza, diventa convinzione logica e morale, elemento preminente della dotazione intellettuale più profonda del giurista.

Per tutti questi motivi il contributo di Romagnosi non può essere trascurato. Se è vero che anche il manoscritto offre, al pari di altri dello stesso genere, un prospetto di tutte le dottrine e delle varie parti del diritto da conoscere, l'approccio alla tematica è però più complesso.

La struttura della trattazione denota un impianto originale, tracciando sin da quelle prime battute il non facile percorso che, da qui in avanti, la disciplina enciclopedica dovrà compiere per raggiungere una propria autonomia. Ma se questa è altra storia⁴⁹ è pur vero che Romagnosi pensava a qualcosa di più che a una meccanicistica delle varie discipline giuridiche quando volgeva la mente all'enciclopedia. Egli teorizzava – ed il testo del manuale ne è fedele testimone – una 'scienza fra le scienze' sostenuta da solide fondamenta filosofiche, costruita secondo un metodo e organizzata su

⁴⁷ La linea del tempo suddivide la storia del diritto in quattro fondamentali periodi che dall'antichità cinese (551 a.C.) arriva sino all'età contemporanea *Introduzione enciclopedica alla Studio del Diritto*, fgg. 16 e ss.).

⁴⁸ Alla necessità di «riannodare la catena dei tempi» Romagnosi dedica addirittura un paragrafo, intitolato *Della storia dei diritti (ed osservazioni critiche secondo lo Zeiller, Introduzione enciclopedica alla Studio del Diritto* fg. 17).

⁴⁹ Negli anni a venire rimarrà irrisolta l'aporia della sua definizione, in bilico fra materia di mera 'introduzione' e di vera e propria scienza, dalla difficile collocazione nei piani didattici per la sua contiguità con materie quali la storia del diritto, la filosofia. Per un accenno al problema sia consentito un richiamo ai già citati lavori di Torre, Beneduce e Treggiari, cui si aggiunga il recente lavoro di A. Fiori *Gli insegnamenti storico-giuridici alla Sapienza negli ultimi decenni del XIX secolo*, in *Historia et jus*, 1(2013), paper 10: Per una testimonianza di uomini ed opere, si veda la parabola di vita ed insegnamento di Francesco Filomusi Guelfi Filomusi, su cui I. Birocchi, A. D'Angelis, *Francesco Filomusi Guelfi enciclopedista convinto con considerazioni sull'inedita "Enciclopedia giuridica"*, in M. Ascheri, G. Colli, P. Maffei (a cura di), *Manoscritti, editoria e biblioteche dal medioevo all'età contemporanea*, Roma 2006, I, pp. 97-134; I. Birocchi, *F. Filomusi Guelfi*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, Bologna 2013; I, pp. 863-865.

base storica, per offrire agli studenti un diritto concepito nella sua unitarietà.

Ciò che viene offerto in queste pagine inedite è, dunque, una storia personale del corso propedeutico, di cui l'Autore, nel segno della connessione fra metodologia e filosofia, sfrutta tutti i registri espressivi. L'idea non è, infatti, solo quella di stendere un canovaccio per la preparazione di nuove generazioni di legisti, ma altresì di propagandare un diritto naturale quale «scienza, legge e facoltà per operare nella società»⁵⁰.

Un terreno forse non tra i più battuti dal Romagnosi, a cui egli si accosta in tarda età, abbandonati i radicalismi individualistici dell'epoca rivoluzionaria di cui l'*enciclopedia* si presenta come la giusta sintesi di un percorso di vita.

⁵⁰ *Progetto di Regolamento* (Sezione II, art. 41), [nt.2], laddove aveva collocato fra «i teoremi fondamentali di giustizia lo stabilimento e la conservazione della civile società», p. 1198, ma anche *Introduzione enciclopedica*, fg.12.